MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 1987, N. 2, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 MARZO 1987, N. 65, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER LA COSTRUZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI, PER LA REALIZZAZIONE O COMPLETAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE DI BASE E PER L'UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGGIUNTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI INTERESSE TURISTICO

Art. 9

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 38

Il termine del 31 dicembre 1987 fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, e' prorogato al 31 dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1986. Per le somme di cui al comma 1, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' fissato al mese di marzo dell'anno 1989.

Versione in vigore dal 4 febbraio 1988, non più in vigore dal 3 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico
Estremi	Decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-al-decreto-legge-3-gennaio-1987-n-2/art-9-provvedimento-abrogato-dal-d-lgs-28-febbraio-2021-n-38/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 9

base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico · Art. 9